Spedizione in abbonamento postale

Anno 100° — Numero 116

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 16 maggio 1959** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650 139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA. Abbonamento annuo L. 10 020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L 3010 - Un fascicolo L 50
Fascicoli annate arretrate il doppio
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA. Abbonamento annuo L 10.020 - Semestrale L 5520
Trimestrale L 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate il doppio
All'ESTERO - il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1959

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
19 marzo 1959, n. 257.

Inclusione dell'abitato di Roccella Valdemone, in provincia di Messina, fra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Visto il regio decreto legge 7 luglio 1925, n. 1173;
Visto il parere del Comitato tecnico amministrativo presso il Provveditorato alle opere pubbliche con sede in Palermo, n. 39018, emesso nell'adunanza del 16 settembre 1958;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

A norma dell'art. 1, sub. 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D* allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Roccella Valdemone, in provincia di Messina.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 marzo 1959

GRONCHI

TOGNI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *maggio* 1959
Atti del Governo, registro n. 118, *foglio n.* 115 — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
7 aprile 1959, n. 258.

Mutamento della denominazione del comune di Castel San Pietro dell'Emilia, in provincia di Bologna, in quella di « Castel San Pietro Terme ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Castel San Pietro dell'Emilia (Bologna) n. 45, in data 22 marzo 1958, con la quale è stato chiesto che l'attuale denominazione del Comune stesso sia mutata in quella di « Castel San Pietro Terme »;
Vista la deliberazione del Consiglio provinciale di Bologna, n. 3819, in data 27 giugno 1958, con la quale è stato espresso parere favorevole in ordine al cambiamento di denominazione di cui trattasi;
Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

La denominazione del comune di Castel San Pietro dell'Emilia, in provincia di Bologna, è mutata in quella di « Castel San Pietro Terme ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 aprile 1959

GRONCHI

SEGNI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *maggio* 1959
Atti del Governo, registro n. 118, *foglio n.* 125. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 aprile 1959, n 259.

Dichiarazione di pubblica utilità di opere da costruirsi dalla Marina militare nel comune di Pozzuoli (Napoli).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 11 e 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Vista la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, che reca modifiche alla legge anzidetta;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Art. 1.

Le fortificazioni, i fabbricati e le opere in genere destinate alla difesa, da costruirsi dalla Marina militare nel comune di Pozzuoli (provincia di Napoli), nonchè ogni altra sistemazione necessaria per la funzionalità dei servizi della Marina militare nello stesso Comune, sono dichiarati di pubblica utilità.

Le sistemazioni di cui al precedente comma rientrano nelle ipotesi previste dall'art. 11 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

Art. 2.

All'espropprio degli immobili, nonchè dei diritti immobiliari all'uopo occorrenti, e che verranno designati dal Ministro per la difesa, sarà provveduto a norma delle leggi 25 giugno 1865, n. 2359 e 18 dicembre 1879, numero 5188, citate nelle premesse, entro il termine di anni tre decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il termine entro il quale le opere di cui al precedente art. 1 dovranno essere portate a compimento è stabilito in anni cinque, sempre a decorrere dalla data suddetta

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 aprile 1959

GRONCHI

ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1959
Atti del Governo, registro n. 118, *foglio n.* 122. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 aprile 1959, n 260.

Dichiarazione di pubblica utilità di opere da costruirsi dalla Marina militare nel comune di Augusta (Siracusa).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 11 e 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Vista la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, che reca modifiche alla legge anzidetta;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Art. 1.

Le fortificazioni, i fabbricati e le opere in genere destinate alla difesa, da costruirsi dalla Marina militare nel comune di Augusta (provincia di Siracusa), nonchè ogni altra sistemazione necessaria per la funzionalità dei servizi della Marina militare nello stesso Comune, sono dichiarati di pubblica utilità.

Le sistemazioni di cui al precedente comma rientrano nelle ipotesi previste dall'art. 11 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

Art. 2.

All'esproprio degli immobili, nonchè dei diritti immobiliari all'uopo occorrenti, e che verranno designati dal Ministro per la difesa, sarà provveduto a norma delle leggi 25 giugno 1865, n. 2359, e 18 dicembre 1879, n. 5188, citate nelle premesse, entro il termine di anni tre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il termine entro il quale le opere di cui al precedente art. 1 dovranno essere portate a compimento è stabilito in anni dieci, sempre a far tempo dalla data suddetta.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 aprile 1959

GRONCHI

ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1959
Atti del Governo, registro n. 118, *foglio n* 121 — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 1959, n. 261.

Erezione in ente morale dell'Opera pia « Casa di ricovero dott. Umberto ed Alice Tassoni per vecchi e bisognosi », con sede in Cornedo Vicentino (Vicenza).

N. 261. Decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Opera pia « Casa di ricovero dott. Umberto ed Alice Tassoni per vecchi e bisognosi », con sede in Cornedo Vicentino (Vicenza), viene eretta in ente morale e ne viene approvato, con modificazioni, lo statuto organico. Inoltre la gestione della suddetta istituzione è affidata al locale Ente comunale di assistenza.

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio. 1959
Atti del Governo, registro n. 118, *foglio n.* 124 — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 marzo 1959, n. 262.

Autorizzazione all'accettazione della donazione di una area disposta a favore dello Stato dal comune di Pandino.

N. 262. Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, viene autorizzata l'accettazione della donazione disposta a favore dello Stato, dal comune di Pandino, con atto 7 maggio 1955, di un'area della superficie di ettari 0.11.60, sita in quella località, da destinare alla costruzione di case per senza tetto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1959
Atti del Governo, registro n. 118, *foglio n.* 123. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 marzo 1959, n. 263.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione provinciale allevatori di Massa Carrara, con sede in Massa.

N. 263. Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Associazione provinciale allevatori di Massa Carrara, con sede in Massa, e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *maggio* 1959
Atti del Governo, registro n 118, *foglio n.* 112 — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 marzo 1959, n. 264.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione provinciale allevatori, con sede in Macerata.

N. 264. Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Associazione provinciale allevatori, con sede in Macerata, e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *maggio* 1959
Atti del Governo, registro n 118, *foglio n* 113. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 marzo 1959, n. 265.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione allevatori della provincia di Pescara, con sede in Pescara.

N. 265. Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Associazione allevatori della provincia di Pescara, con sede in Pescara, e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *maggio* 1959
Atti del Governo, registro n 118, *foglio n.* 114 — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 1959.

Gradazioni normali dei vini prodotti nella campagna 1958.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 5 del decreto-legge 11 ottobre 1949, numero 707, convertito nella legge 6 dicembre 1949, n. 870, che modifica il terzo comma dell'art. 4 dell'allegato *a*) del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n 223;

Decreta:

Le gradazioni normali dei vini prodotti nella campagna 1958 nelle qui appresso indicate zone vinicole, ai fini dell'applicazione del citato art. 5 del decreto legge 11 ottobre 1949, n. 707, convertito nella legge 6 dicembre 1949, n. 870, vengono stabilite come segue:

Zona	Gradazione
Piemonte:	
Novara, Torino	11
Vercelli	11,5
Alessandria, Cuneo	12
Asti	12,5
Valle d'Aosta:	
Aosta	11
Lombardia:	
Como, Cremona	9,5
Mantova, Varese	10
Bergamo, Brescia, Sondrio	10,5
Milano	11
Pavia	11,5
Trentino-Alto Adige:	
Bolzano	11
Trento	11,5
Veneto:	
Belluno, Treviso, Verona	10
Rovigo	10,5
Gorizia, Padova, Udine, Venezia, Vicenza	11
Liguria:	
Genova	10
Imperia, La Spezia, Savona	10,5
Emilia:	
Parma	9,5
Modena	10
Bologna, Ferrara, Ravenna	10,5
Reggio Emilia	11
Forlì, Piacenza	11,5
Toscana:	
Lucca	9,5
Massa Carrara	10,5
Grosseto, Pisa, Pistoia	11
Arezzo, Livorno, Siena	11,5
Firenze	12
Umbria:	
Perugia, Terni	10
Marche:	
Ancona, Pesaro	10,5
Macerata	11
Ascoli	12
Lazio:	
Rieti, Viterbo	10,5
Latina, Roma	11,5
Frosinone	12
Abruzzi e Molise:	
Chieti, Teramo	11
Campobasso, L'Aquila, Pescara	11,5
Campania:	
Caserta, Napoli	10,5
Avellino, Benevento, Salerno	11
Puglie:	
Foggia	12,5
Brindisi	13,5
Bari, Lecce	14
Taranto	15
Lucania:	
Matera, Potenza	12
Calabria:	
Reggio Calabria	12
Catanzaro	12,5
Cosenza	13,5

Sicilia:

Agrigento, Catania, Enna	12
Caltanissetta, Messina, Palermo, Ragusa	14
Trapani	14,5
Siracusa	15

Sardegna:

Cagliari, Nuoro, Sassari	12,5

Roma, addì 14 marzo 1959

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
RUMOR

Il Ministro per le finanze
TAVIANI

(2994)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1959.
Sostituzione di un membro del Consiglio superiore della marina mercantile.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 1177, relativo alla riforma del Consiglio superiore della marina mercantile;

Visto il proprio decreto 1° dicembre 1956, relativo alla costituzione del predetto Consiglio superiore per il quadriennio 1956 60, e successive modificazioni;

Visto il proprio decreto 19 novembre 1958, relativo alla nomina del contrammiraglio Luigi Gasparrini a membro del Consiglio predetto;

Vista la nota n. 200875 in data 14 marzo 1959, con la quale il capitano di vascello in servizio permanente effettivo Giuseppe Zambardi è stato designato a rappresentare il Ministero della difesa in seno al Consiglio superiore della marina mercantile, in sostituzione del contrammiraglio Luigi Gasparrini, destinato ad altro incarico;

Decreta:

Il capitano di vascello in servizio permanente effettivo Giuseppe Zambardi è nominato membro del Consiglio superiore della marina mercantile in sostituzione del contrammiraglio Luigi Gasparrini.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 marzo 1959

Il Ministro: JERVOLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *aprile* 1959
Registro n 2 *Marina mercantile, foglio n.* 197

(2998)

DECRETO MINISTERIALE 1° aprile 1959.
Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Cremona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto Ministeriale 14 gennaio 1957 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Cremona e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente *Ufficio provinciale* del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita, nella provincia di Cremona, presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Miglia rag. Edvino, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

Signori geom. Mario, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Tartaro ing. Michele, rappresentante del Genio civile;

Scarselli dott. Luigi, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Gerevini dott. Riccardo, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Rizzini Mirko, Maroni Fiorenzo, Mancastroppa Stefano, Chiappani Giovanni, Zaffanella Renzo, Ruggeri Italo e Occhio Franco, rappresentanti dei lavoratori;

Roncaglio rag. Luigi, Razza rag. Ennio, Guarini Giuseppe e Ferlenghi Giovanni, rappresentanti dei datori di lavoro;

Fara perito agr. Pierluigi, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° aprile 1959

Il Ministro: ZACCAGNINI

(2971)

DECRETO MINISTERIALE 8 aprile 1959.
Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Terni.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto Ministeriale 2 febbraio 1957 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Terni e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita, nella provincia di Terni, presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occu-

pazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Donati dott. Ugo, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

Lattanzi Orlando, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Caruso ing. Francesco, rappresentante del Genio civile;

Attili dott. Leonida, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Vallerani dott. Roberto, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Trippa Elchide, Bonucci Renzo, Ronconi Armando, Piermattei Eclo, Favorito Nello, Romani Domenico e Tardioli Domenico, rappresentanti dei lavoratori;

Caracciolo dott. Giuseppe, Marozzo dott. Ugo, Gregori rag. Giorgio e Suadoni cav. Romeo, rappresentanti dei datori di lavoro;

De Stefanis Alessandro, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 aprile 1959

Il Ministro: ZACCAGNINI

(2972)

DECRETO MINISTERIALE 8 aprile 1959.

Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Treviso.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto Ministeriale 2 febbraio 1957 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Treviso e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita, nella provincia di Treviso, presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Zaggia rag: Giuseppe, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

Bergamini Egone, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Cemper ing. Giorgio, rappresentante del Genio civile;

De Marco rag. Annibale, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Serena dott. Giuseppe, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Cadamuro Lorenzo, Sbarra cav. Luigi, Zannol cavaliere Silvio, Cibin Elio, Damiani Natale, Pivetta Lorenzo e Della Bella Renato, rappresentanti dei lavoratori;

Fantini dott. Fulvio, Pasquinelli ing. Cesare, Vaccari dott. Gino e Scarpa dott. Giuseppe, rappresentanti dei datori di lavoro;

Osti dott. Adolfo, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 aprile 1959

Il Ministro: ZACCAGNINI

(2969)

DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1959

Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Ascoli Piceno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto Ministeriale 28 febbraio 1957 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Ascoli Piceno e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita, nella provincia di Ascoli Piceno, presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Sabatucci dott. Mario, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

Pagnanelli dott. Gino, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Capponi dott. ing. Piero, rappresentante del Genio civile;

Catalani rag. Gino, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Aleandri perito agr. Domenico, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Felicetti perito agr. Arduino, Monterubbiano Nello, Colantoni geom. Valentino, Melloni Umberto, Luzi Marcello, Amadio Giovanni e Baiocchi Serafino, rappresentanti dei lavoratori;

Crispo comm. Pasquale, Papetti Vittorio, Petrelli dott. Raffaele e Liberati Giuseppe, rappresentanti dei datori di lavoro;

Mosolino cav. uff. Antonio, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 aprile 1959

Il Ministro: ZACCAGNINI

(2970)

DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1959.

Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Perugia.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto Ministeriale 14 gennaio 1957 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Perugia e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita, nella provincia di Perugia, presso l'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Lasorsa dott. Nicola, direttore dell'Ufficio regionale del lavoro;

Accasto dott. Vittorio, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Fornari cav. uff. Pietro, rappresentante del Genio civile;

Tancini cav Guerriero, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Giordanelli dott. Cristoforo, rappresentante dello Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Romei Roberto, Marinari Giovanni, Bartolini Francesco, Rosati Giovanni, Potenza dott. Mario, Caprini Elio e Talillo Andrea, rappresentanti dei lavoratori;

Rotelli Michele, Belinci dott. Alessandro, Ceccarani perito agr. Leonello e Ricci dott. Valentino, rappresentanti dei datori di lavoro;

Pirami dott. Elio, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 aprile 1959

Il Ministro: ZACCAGNINI

(2973)

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1959.

Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Avellino.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto Ministeriale 21 giugno 1956 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Avellino e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita, nella provincia di Avellino, presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Pascale dott. Nicola, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

Vecchiarelli dott. Salvatore, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Mele geom. princ. Alessandro, rappresentante del Genio civile;

Cammino dott. Guglielmo, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Sandulli dott. Domenico, rappresentante dello Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Rapallini Gastone, Guardabascio Giovanni, Luciano Vincenzo, Ferri Michele, Vetrano Stefano, Gurgone Carmelo e Alvino Sabino, rappresentanti dei lavoratori;

Spica Umberto, Gennarelli dott. Nicola, Rainone Luigi e Galasso rag. Angelo, rappresentanti dei datori di lavoro;

Maglione dott. Antonio, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 aprile 1959

Il Ministro: ZACCAGNINI

(2974)

DECRETO MINISTERIALE 29 aprile 1959.

Istituzione della Commissione di studio per il miglioramento ed il risanamento delle borgate di Roma.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Considerata l'attuale disordinata e precaria situazione delle borgate della città di Roma;

Ritenuta l'urgente necessità di intervenire per riordinare e risanare le borgate stesse;

Ritenuta, altresì, l'opportunità di affidare ad una qualificata Commissione il compito di studiare nei più brevi termini un organico programma di interventi in-

tesi al risanamento e riordinamento di detti centri abitati, in particolare sotto il profilo dell'abitazione, delle attrezzature igienico-sanitarie e dell'immigrazione;

Decreta:

Art. 1.

E' istituita presso il Ministero dei lavori pubblici, una Commissione di studio con il compito di concretare un organico programma di interventi intesi a migliorare e risanare la situazione delle borgate della città di Roma, in particolare per ciò che concerne i settori dell'abitazione, delle attrezzature igienico-sanitarie e dell'immigrazione, adeguandola alle moderne esigenze della vita familiare e civica.

Art. 2.

Detta Commissione, è costituita:

del presidente, prescelto dal Ministro per i lavori pubblici;

del presidente della 6ª sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

del direttore generale dell'Edilizia statale e sovvenzionata;

del direttore generale dell'Urbanistica e delle Opere igieniche;

del provveditore regionale alle Opere pubbliche per il Lazio;

di due funzionari designati dal Ministro per l'interno;

di due funzionari designati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

di un funzionario designato dal Ministro per l'industria e commercio;

di un funzionario designato dal Ministro per la sanità;

di un funzionario designato dal Prefetto di Roma;

dell'assessore all'urbanistica del comune di Roma;

dell'assessore ai servizi demografici del comune di Roma;

dell'assessore all'igiene e sanità del comune di Roma,

dell'assessore ai lavori pubblici del comune di Roma;

dell'ispettore generale dei servizi tecnici del comune di Roma.

del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Roma;

del presidente della sezione laziale dell'Istituto nazionale di urbanistica;

di due esperti in problemi sociali prescelti dal Ministro per i lavori pubblici;

di due esperti in materie economiche prescelti dal Ministro per i lavori pubblici.

Art. 3.

Il presidente e i membri della Commissione sono nominati dal Ministro per i lavori pubblici e non possono delegare l'incarico o farsi rappresentare.

Art. 4.

La segreteria della Commissione sarà costituita con funzionari dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

Roma, addì 29 aprile 1959

Il Ministro: TOGNI

(2997)

DECRETO MINISTERIALE 4 maggio 1959.

Sostituzione di un membro del Collegio sindacale della Sezione per il credito alla cooperazione presso la Banca Nazionale del Lavoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

E

IL MINISTRO

PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421, concernente l'istituzione presso la Banca Nazionale del Lavoro di una Sezione speciale per il credito alla cooperazione con personalità giuridica propria e sede in Roma;

Visto il decreto Ministeriale 28 aprile 1948, con il quale è stato approvato lo statuto della predetta Sezione;

Visto l'art. 16 di tale statuto con il quale è stata determinata la composizione del Collegio sindacale della Sezione medesima;

Visto il decreto 15 febbraio 1958, relativo alla nomina dei componenti il citato Collegio sindacale per il triennio 1957-59;

Considerato che in seguito al decesso del rag. Garibaldi Testa, sindaco effettivo, in rappresentanza dello Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, occorre procedere alla sua sostituzione;

Vista la lettera del 9 marzo 1959, con la quale la Banca Nazionale del Lavoro Sezione per il credito alla cooperazione, ha comunicato che l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane ha designato il rag. Virginio Pini;

Decretano:

Il rag. Virginio Pini è nominato membro effettivo del Collegio sindacale della Sezione per il credito alla cooperazione della Banca Nazionale del lavoro, in sostituzione del rag. Garibaldi Testa, deceduto.

Il predetto durerà in carica fino al compimento del triennio previsto nel citato decreto 15 febbraio 1958.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 maggio 1959

Il Ministro per il tesoro
TAMBRONI

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ZACCAGNINI

Il Ministro per l'industria e commercio
COLOMBO

(2976)

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1959.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona costiera sita nell'ambito del comune di Iesolo (Venezia).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

DI CONCERTO CON

LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSARIATO PER IL TURISMO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Venezia per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 12 settembre 1957 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata la zona costiera sita nell'ambito del comune di Iesolo (Venezia);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Iesolo;

Visto l'esposto presentato dal comune di Iesolo, contro la suddetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo medesimo non significa divieto assoluto di costruibilità ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di costruzione che si intenda erigere nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè con la sua estesa pineta alternata a dune ancora selvagge dalla caratteristica vegetazione, forma un quadro naturale di non comune bellezza panoramica;

Decreta:

La zona costiera sita nel territorio del comune di Iesolo (Venezia) delimitata da una linea che partendo dal termine del villaggio Marzotto, segue il mare fino alla foce della Piave Nuova (esclusa la fascia a mare di proprietà demaniale) prosegue lungo la foce del fiume stesso prolungandosi dal limite nord dei mappali numero 1, foglio 57; numeri 10, 13, 14, foglio 56; numero 22, foglio 59, attraversando, verso sud, parte del mappale n. 31 fino a tutto il confine occidentale delle particelle numeri 33, 35, 46 del foglio n. 60, per ricongiungersi al punto di partenza del predetto villaggio Marzotto, ha notevole interesse pubblico perchè con la sua estesa pineta alternata a dune ancora selvagge dalla caratteristica vegetazione, forma un quadro naturale di non comune bellezza panoramica ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge 29 giugno 1939, n. 1497

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Venezia.

La Soprintendenza ai monumenti di Venezia curerà che il comune di Iesolo provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto, allo albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 5 maggio 1959

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
SCAGLIA

p. *La Presidenza del Consiglio dei Ministri*
Il Commissario per il turismo
ROMANI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Venezia

Stralcio dal verbale della seduta della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali, provincia di Venezia, tenuta il giorno 12 settembre 1957, alle ore 15,15.

Ordine del giorno

(*Omissis*).

3. IESOLO (Venezia) Pineta.

(*Omissis*).

3° punto IESOLO (Venezia) Pineta.

La Commissione all'unanimità:

Visto che la zona costiera di Iesolo, dal villaggio Marzotto fino alla face del fiume Piave presenta notevole interesse paesistico per la presenza di una estesa pineta alternata a dune ancora selvagge dalla caratteristica vegetazione ha proposto il vincolo ai sensi dell'art. 1, comma quarto, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, della zona suddetta delimitata come segue:

da una linea che partendo dal termine del villagio Marzotto, segue il mare fino alla foce della Piave Nuova (esclusa la fascia a mare di proprietà demaniale); prosegue lungo la foce del fiume stesso e successivamente ritorna all'indietro al punto di partenza iniziale, comprendendo i mappali: foglio n. 57, n. 1; foglio n. 56, numeri 7, 10, 11, 13 e 14; foglio n. 59, n. 22 e 7; foglio n. 60, n. 79; taglia il mappale 31 e comprende i mappali numeri 33, 35 e 46, taglia il mappale 24 fino al mare.

Il presidente: Ing. Mario NONO

Il segretario: A. M. PAPPALARDO

(2975)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITA'

Autorizzazione all'Amministrazione dell'ospedale civile « Umberto I » di Siracusa, ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici presso l'Ospedale medesimo.

Con decreto in data 11 aprile 1959, n. 300.7.175, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'Amministrazione dell'ospedale civile « Umberto I » di Siracusa, viene autorizzata ad istituire, in base alla legge 29 ottobre 1954, n. 1046, una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'Ospedale medesimo.

(2924)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di interessi relativi ad indennità liquidate per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Con decreti Ministeriali in data 28 febbraio 1959 sono stati determinati gli interessi relativi alle indennità liquidate per i terreni espropriati nei confronti delle ditte di cui all'unito elenco vistato e trasferiti in proprietà agli Enti e Sezioni di riforma fondiaria.

I predetti interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, con gli arrotondamenti di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70, richiamata dall'art. 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso gli Istituti di credito per ciascuna ditta specificati nell'elenco medesimo e saranno svincolati dal Tribunale competente ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Numero d'ordine	DITTA ESPROPRIATA	Decreto Presidenziale di espropriazione		Decreto Presidenziale di liquidazione indennità			Decreto Ministeriale liquidazione interessi				Ammontare indennità arrotondato (Capitale nominale)	Ammontare interessi arrotondato (Capitale nominale)	Istituto presso cui vengono depositati i titoli del Prestito per la riforma fondiaria		TESORERIA
					Gazzetta Ufficiale		in data 28-2-1959	Registrazione alla Corte dei conti	Reg. Agr.						
		Data	N.	Data	N.	Data	N.	Data	N.	Foglio	L.	L.			
	Ente Puglia e Lucania														
1	COLELLA Carlo fu Luigi . . .	28-12-52	4303	23- 3-54	132	11- 6-54	5748/3652	7- 4-59	6	280	555.000	20.000	Banco Napoli	Sede Bari	Bari
2	DE LUCA Antonio, Vito e Francesco fu Vincenzo	28-12-52	4293	16-10-54	16	21- 1-55	5749/3653	7- 4-59	6	281	1.940.000	100.000	Id.	Id.	Id.
3	DE LUCA Antonio, Vito e Francesco fu Vincenzo	28-12-52	4294	4-12-54	75	1- 4-55	5750/3654	7- 4-59	6	282	6.310.000	430.000	Id.	Id.	Id.
4	DE LUCA Antonio, Vito e Francesco fu Vincenzo	28-12-52	4295	16-10-54	16	21- 1-55	5751/3655	7- 4-59	6	283	4.660.000	200.000	Id.	Id.	Id.
5	Eredi MARULLI TROIANO Paolo fu Sebastiano	28-12-52	4260	24- 8-54	254	5-11-54	5752/3656	7- 4-59	6	284	25.275.000	920.000	Id.	Id.	Id.
6	Eredi MARULLI TROIANO Paolo fu Sebastiano	28-12-52	4261	2- 1-56	78	31- 3 56	5753/3657	7- 4-59	6	285	9.220.000	1.170.000	Id.	Id.	Id.
7	Eredi MARULLI TROIANO Paolo fu Sebastiano	28-12-52	4262	2- 1-56	78	31- 3-56	5754/3658	7- 4-59	6	286	2.855.000	315.000	Id.	Id.	Id.
8	MATERI Guglielmo fu Antonio	28-12-52	4263	27- 8-55	248	26-10-55	5755/3659	7- 4-59	6	287	5.170.000	480.000	Id.	Id.	Id.
9	PANETTA Francesco fu Giuseppe e GESUALDI Antonia fu Giambattista	28-12-52	4270	29- 5-54	200	1- 9-54	5756/3660	7- 4-59	6	288	315.000	10.000	Id.	Id.	Id.
10	PAOLICELLI Nicola fu Donato	28-12-52	4272	14- 9-54	287	15-12-54	5757/3661	7- 4-59	6	289	3.495.000	150.000	Id.	Id.	Id.
11	PEDONE Alberto fu Luigi . .	28-12-52	4273	16- 3-56	140	9- 6-56	5758/3662	7- 4-59	6	290	925.000	105.000	Id.	Id.	Id.
12	PEDONE Alfonso fu Luigi . .	28-12-52	4274	16- 3-56	140	9- 6-56	5759/3663	7- 4-59	6	291	1.050 000	120.000	Id.	Id.	Id.
13	PEDONE Armando fu Luigi . .	28-12-52	4275	16- 3-56	140	9- 6-56	5760/3664	7- 4-59	6	292	1.065.000	125.000	Id.	Id.	Id.
14	PEDONE Giulio fu Luigi . . .	28-12-52	4277	16- 3-56	140	9- 6-56	5761/3665	7- 4-59	6	293	1.375.000	175.000	Id.	Id.	Id.
15	PEDONE Raffaella fu Luigi . .	28-12-52	4279	16- 3-56	140	9- 6-56	5762/3666	7- 4-59	6	294	495.000	55.000	Id.	Id.	Id.

Roma, addì 18 aprile 1959

Visto, p il Ministro SCARANTINO

(2503)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 109

Corso dei cambi del 15 maggio 1959 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,60	620,605	620,60	620,57	620,60	620,60	620,60	620,60	620,60
$ Can.	643,80	643,75	643,75	643,875	643,70	643,75	643,925	643,80	643,70	643,90
Fr. Sv.	143,53	143,59	143,59	143,59	143,55	143,56	143,59	143,55	143,55	143,61
Kr. D.	90,10	90,09	90,11	90,10	90,10	90,05	90,085	90,12	90,10	90,10
Kr. N.	87,19	87,18	87,20	87,185	87,175	87,18	87,175	87,20	87,19	87,20
Kr. Sv.	119,98	119,97	119,975	119,99	119,95	119,98	119,975	120 —	119,98	110,99
Fol.	164,45	164,45	164,445	164,435	164,45	164,45	164,45	164,45	164,45	164,45
Fr. B.	12,45	12,4475	12,45125	12,451	12,44875	12,45	12,44875	12,45	12,45	12,45
Fr. Fr.	126,60	126,59	126,605	126,60	126,57	126,60	126,585	126,60	126,59	126,60
Lst.	1747,45	1747,25	1747,375	1747,18	1746,75	1747,40	1747,05	1747,50	1747,45	1747,25
Dm occ	148,39	148,38	148,42	148,40	148,35	148,40	148,385	148,39	148,39	148,41
Scell. Aust.	23,98	23,975	23,975	23,97875	23,985	23,98	23,97875	23,98	23,98	23,98

Media dei titoli del 15 maggio 1959

Rendita 3,50 % 1906	71,90
Id 3,50 % 1902	71,50
Id 5 % 1935	102,075
Redimibile 3,50 % 1934	91,925
Id 3,50 % (Ricostruzione)	87,175
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,575
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,025
Id 5 % 1936	99,90
Id 5 % (Città di Trieste)	98,025
Id. 5 % (Beni Esteri)	97,875
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1960)	101,475
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	101,35
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	101,225
Id 5 % (» 1° gennaio 1963)	101,35
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	101,325
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	101,40
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	101,30
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	101,325

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 15 maggio 1959

1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	643,90
1 Franco svizzero	143,59
1 Corona danese	90,092
1 Corona norvegese	87,18
1 Corona svedese	119,982
1 Fiorino olandese	164,442
1 Franco belga	12,45
100 Franchi francesi	126,592
1 Lira sterlina	1747,115
1 Marco germanico	148,392
1 Scellino austriaco	23,979

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevute di titoli di Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*) Elenco n 46

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 47 — Data: 4 giugno 1958 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Siracusa — Intestazione: Zarabandiera Elvira — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 5 % (1936). al portatore 3 — Capitale L. 300

Numero ordinale portato dalla ricevuta. 182 — Data: 9 agosto 1958 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Napoli — Intestazione: Annunziata Aniello — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906): nominativi 1 — Capitale L 62 000

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3252 — Data. 18 maggio 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale dello Stato di Napoli — Intestazione: Fico Maria — Titoli del Debito pubblico: buoni del Tesoro novennali 5 % (1951) nominativi 6 — Capitale L 140 000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 883 — Data: 10 agosto 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta Tesoreria provinciale di Palermo — Intestazione: Gulotta Francesco — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 5 % (1936): al portatore 1 — Capitale L 500

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 217 — Data: 14 marzo 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale dello Stato di Rieti — Intestazione: Antonetti Maria in Leonardi — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 5 % (1936): al portatore 8 — Capitale L. 1600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 59 — Data: 12 gennaio 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Pescara — Intestazione: Gabriele Vincenzo fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %: nominativi 12 — Capitale L. 320 600

A termini dell'art 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 6 maggio 1959

Il direttore generale: SCIPIONE

(2926)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Estratto del verbale di nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Montecchio (Terni) in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 23 aprile 1959, tenuta dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale e artigiana di Montecchio (Terni), in amministrazione straordinaria, il sig Mario Scelba è stato nominato presidente del Comitato stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art 58 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n 375, e successive modificazioni.

(3007)

CONCORSI ED ESAMI

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Concorso per esame teorico-pratico a nove posti di procuratore aggiunto dello Stato

L'AVVOCATO GENERALE DELLO STATO

Visto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n 1612, con le successive modificazioni,

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n 2125, contenente la graduatoria dei titoli preferenziali per le ammissioni ai pubblici impieghi, e successive integrazioni,

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato,

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle colonie dell'Africa orientale, delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra,

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-1918,

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n 868, concernente benefici a favore dei combattenti dell'ultima guerra.

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n 467, che estende le vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti di caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione,

Vista la legge 15 luglio 1950, n 539, riguardante l'applicazione ai mutilati ed invalidi per servizio, ed ai congiunti dei caduti per servizio, dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra.

Visto l'art 3 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n 155,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n 368,

Vista la legge 20 giugno 1955, n 519,

Decreta.

Art. 1

E' indetto un concorso per esame teorico pratico a nove posti di procuratore aggiunto dello Stato.

Al concorso possono partecipare i cittadini italiani di sesso maschile che posseggano i requisiti richiesti dall'art 2 del presente decreto ed appartengano alle seguenti categorie,

a) uditori giudiziari che abbiano dodici mesi di tirocinio effettivo,

b) iscritti nell'albo dei procuratori legali;

c) laureati in giurisprudenza che abbiano i requisiti di legge per partecipare all'esame per l'iscrizione nell'albo dei procuratori legali

I candidati che non siano impiegati statali di ruolo o dei ruoli speciali transitori non debbono avere oltrepassato, alla data del presente decreto, il trentesimo anno di età, salvo le deroghe stabilite dalle vigenti disposizioni,

Non sono ammessi coloro che precedentemente per due volte non abbiano conseguito la idoneità nell'esame di concorso anzidetto

Il possesso delle condizioni richieste per l'ammissione al concorso deve essere perfetto prima della data di scadenza del termine stabilito all'art. 2 per la presentazione delle domande.

Art 2

Coloro che intendono prendere parte al concorso debbono far pervenire all'Avvocatura generale dello Stato, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica la relativa domanda in carta da bollo da L 200, nella quale deve essere indicato con precisione il recapito dell'aspirante.

A) Gli uditori giudiziari debbono inoltrare detta domanda, corredata di una fotografia recente con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, per il tramite del Ministero di appartenenza, il quale vi deve unire una copia dello stato di servizio.

B) I procuratori legali ed i laureati in giurisprudenza che non siano impiegati statali di ruolo o dei ruoli speciali transitori, debbono dichiarare nella domanda.

la data ed il luogo di nascita ed il possesso degli eventuali titoli per la proroga del limite massimo di età,

il possesso della cittadinanza italiana,

il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime,

le eventuali condanne penali riportate,

il possesso della laurea in giurisprudenza;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per gli aspiranti che insieme con la domanda documentino di essere residenti all'estero o di essere richiamati alle armi, è sufficiente pervenga nel termine prescritto la domanda, purchè almeno dieci giorni avanti la data che sarà fissata per la prima prova scritta, pervengano anche i documenti di cui alle lettere a), b) o c) appresso indicate

La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti·

1) per i procuratori legali

a) fotografia recente con firma autenticata dal sindaco o da un notaio,

b) certificato del Consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori, che comprovi l'iscrizione dell'aspirante nell'albo dei procuratori legali,

2) per i laureati in giurisprudenza oltre la fotografia di cui alla lettera a)

c) certificato rilasciato dall'Ordine degli avvocati e procuratori di compimento, con diligenza e profitto, della pratica prescritta, ai sensi dell'art 10 del regio decreto 23 gennaio 1934, n 37 Coloro che si trovano nelle condizioni prevedute nell'art 18, secondo comma, del regio decreto legge 27 novembre 1933, n 1578 dovranno invece esibire un certificato dell'Amministrazione presso la quale hanno prestato servizio che comprovi il requisito prescritto

C) Gli impiegati di ruolo e quelli dei ruoli speciali transitori delle Amministrazioni dello Stato, debbono inoltrare la domanda per il tramite delle Amministrazioni da cui dipendono, le quali debbono unirvi copia dello stato matricolare dell'aspirante

Detta domanda deve contenere la dichiarazione di essere in possesso della laurea in giurisprudenza ed essere corredata della fotografia di cui alla lettera a) e del certificato di cui alla lettera b) o c).

Art 3

I concorrenti che abbiano superato la prova orale debbono far pervenire all'Avvocatura generale dello Stato, nel termine di dieci giorni dall'espletamento di detta prova, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza e di preferenza nelle nomine

La mutilazione e la invalidità di guerra devono risultare dal mod 69 rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale pensioni di guerra), ovvero con dichiarazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale degli invalidi di guerra

La qualifica di ex combattente, di partigiano ed ogni altro titolo militare devono risultare dallo stato di servizio o dal foglio matricolare, ovvero da uno stralcio di essi, nonchè dalla dichiarazione integrativa del distretto militare

La qualifica di orfano di guerra o di figlio di invalido di guerra deve risultare da certificato in bollo competente rilasciato dal sindaco

Soltanto con l'esibizione dei relativi brevetti devono essere provate le concessioni delle medaglie al valor militare o della croce di guerra ovvero di altre attestazioni di merito di guerra, la qualifica di ferito in combattimento, di partigiano combattente

Lo stato di famiglia deve risultare dall'apposito certificato del sindaco di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art 4

La graduatoria è approvata dall'Avvocato generale dello Stato sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la ammissione all'impiego.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria stessa saranno invitati a far pervenire all'Avvocatura generale dello Stato, nel termine di quindici giorni, a pena di decadenza i seguenti documenti:

1) diploma originale o copia autentica di laurea in giurisprudenza conseguita in una Università italiana,
2) estratto dell'atto di nascita,
3) certificato di cittadinanza italiana;
4) certificato di regolare condotta civile e morale;
5) certificato generale del casellario giudiziario,
6) certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza o da un medico militare o dal medico provinciale, dal quale risulti espressamente dichiarato che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da malattie costituzionali o da difetti particolarmente dell'udito o della favella che impediscano od ostacolino il perfetto esercizio delle funzioni di procuratore aggiunto dello Stato,
7) certificato dal quale risulti il godimento dei diritti politici,
8) *a*) stato di servizio militare (estratto matricolare per gli ufficiali della Marina militare) per gli ufficiali in congedo,
b) copia del foglio matricolare (estratto del foglio matricolare per sottufficiali ed il personale del Corpo equipaggi militari marittimi) per i sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato,
c) copia del foglio matricolare (estratto del foglio matricolare per il personale della Marina militare) per i militari in congedo illimitato provvisorio,
d) copia del foglio matricolare (estratto del foglio matricolare per il personale della Marina militare) per i riformati in rassegna,
e) certificato di esito di leva per i rivedibili e riformati dalle Commissioni di leva

I documenti debbono essere redatti in lingua italiana su regolare carta bollata, quelli indicati ai numeri 3), 4), 5), 6) e 7) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Gli uditori giudiziari debbono presentare nel termine indicato nel primo comma del presente articolo il certificato sanitario di cui al n 6)

Gli impiegati statali di ruolo o dei ruoli speciali transitori debbono presentare nello stesso termine il certificato sanitario di cui al n 6) ed il diploma originale o copia autentica di laurea in giurisprudenza conseguita in una Università italiana

Art 5.

La domanda e i documenti pervenuti all'Avvocatura generale dello Stato dopo scaduti i termini di cui sopra, anche se presentati in tempo agli uffici postali o inoltrati per tramite di ufficio, non sono presi in considerazione. La data di arrivo è stabilita dal timbro a data apposto dall'Avvocatura generale

L'Avvocato generale dello Stato può disporre che gli aspiranti siano sottoposti alla visita di un sanitario di fiducia dell'Amministrazione per l'accertamento dell'idoneità fisica al servizio

L'Avvocato generale dello Stato giudica definitivamente, a norma dell'art 11 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n 1612 dell ammissibilità al concorso per gli aspiranti

Ciascun aspirante sarà avvertito dell'esito della sua domanda prima della data fissata per l'inizio degli esami

Agli aspiranti ammessi sarà inviata una tessera personale di riconoscimento

Art 6

L'esame consta di tre prove scritte e di una orale, di carattere prevalentemente pratico Le prove scritte, che debbono essere svolte nel termine di otto ore dalla dettatura vertono una sul diritto civile e commerciale, un'altra sul diritto e la procedura penale e la terza sulla procedura civile

La prova orale comprende il diritto civile, il commerciale, il penale, l amministrativo, il finanziario, il diritto del lavoro, la procedura civile e la procedura penale

Gli esami avranno luogo a Roma nella sede che verrà tempestivamente indicata ai candidati ammessi; le date delle prove scritte saranno fissate con successivo provvedimento, quelle delle prove orali saranno fissate dalla Commissione giudicatrice

Per quanto riguarda le formalità inerenti allo svolgimento dell'esame saranno osservate le disposizioni di cui agli articoli da 18 a 24, 27 a 29 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612.

Art 7.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, è composta da un sostituto avvocato generale dello Stato, con funzioni di presidente,
da due vice avvocati dello Stato,
da un consigliere della Corte d'appello di Roma designato dal primo presidente della Corte stessa;
da un procuratore, membro del Consiglio dell'Ordine degli avvocati e procuratori di Roma, designato dal presidente dell'Ordine stesso.

Funziona da segretario della Commissione un sostituto avvocato dello Stato od un procuratore dello Stato, da nominarsi insieme alla Commissione, nel modo di cui sopra

Ciascun commissario dispone di dieci punti per ognuna delle prove scritte e di dieci punti complessivamente, per la prova orale

Per ogni prova la somma dei punti, divisa pel numero dei commissari, costituisce il punto definitivo assegnato al candidato

Sono ammessi alla prova orale soltanto i candidati che hanno conseguito non meno di sei punti in ciascuna delle prove scritte

Sono dichiarati idonei i candidati che nella prova orale abbiano conseguito non meno di sei punti

La Commissione forma la graduatoria degli idonei classificati nel modo indicato dagli articoli 28 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n 1612 e 4 del regio decreto 30 gennaio 1941, n 120

A parità di punti si applicano i criteri preferenziali di cui al regio decreto legge 5 luglio 1934, n 1175, e disposizioni integrative

La graduatoria degli idonei è sottoposta all'approvazione dell'Avvocato generale dello Stato

Sui reclami che venissero presentati entro quindici giorni dalla pubblicazione dei risultati del concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, l'Avvocato generale dello Stato pronunzia definitivamente, sentita la Commissione esaminatrice, ai sensi dell'ultimo comma dell'art 30 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n 1612 e dell articolo 3 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155.

Art 8.

I primi graduati, entro i limiti dei posti messi a concorso, sono nominati procuratori aggiunti dello Stato con lo stipendio annuo lordo di L. 1 200 000.

Ove i primi candidati non assumano effettivo servizio con le stesse modalità sono nominati i successivi graduati entro il limite dei posti messi a concorso

Art 9.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nei bollettini ufficiali del personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero di grazia e giustizia.

Roma, addì 16 marzo 1959

L'Avvocato generale: SCOCA

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 aprile 1959
Registro n. 3 *Presidenza, foglio n.* 326

(2963)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Nomina della Commissione d'esame del concorso a cento posti di tenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - ruolo servizi.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto Ministeriale in data 16 ottobre 1958, con il quale è indetto un concorso straordinario per titoli ed esami a cento posti di tenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - ruolo servizi (registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1958, registro n. 47 Difesa Aeronautica, foglio n. 241),

Decreta:

E' nominata la sottonotata Commissione incaricata di procedere agli esami del concorso straordinario a cento posti di tenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - ruolo servizi.

Presidente:
Gen B A in s p e Bucchi Mario.

Membri
Col. A A r n in s p e Bitonti Vittorio;
Col A A r n in s p e. Santoro Potito,
Col A A r s. in s p e Alfieri Gaetano;
Dirett div dott Russo Vincenzo,
Ten col A A r s in s p e Calisti Raniero;
Magg A A r s in s p e. Giannetti Matteo.

Segretario s v:
Magg. A A r s. in s p e. De Luca Sante.

A ciascuno dei componenti della suddetta Commissione verranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sara sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 aprile 1959

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 maggio 1959
Registro n. 14 *Difesa Aeronautica, foglio n.* 161 — RAPISARDA

(2985)

Modificazione del sesto capoverso dell'art. 6 del bando di concorso per il reclutamento di sessantasei sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - ruolo specialisti.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto Ministeriale in data 1° settembre 1958, con il quale è stato indetto un concorso per titoli ed esami a sessantasei posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - ruolo specialisti (registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1958, registro n. 47 Difesa-Aeronautica, foglio n 244);

Decreta.

Articolo unico

Il sesto capoverso dell'art. 6 del decreto Ministeriale 1° settembre 1958, che bandisce il concorso indicato in preambolo, è modificato come segue:

Prima dell'inizio di ciascuna prova scritta la Commissione esaminatrice formulerà tre temi sulla materia di esame. A cura di un candidato verrà estratto a sorte uno dei tre temi suddetti che costituirà oggetto della prova.

Il presente decreto sara sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 aprile 1959

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 maggio 1959
Registro n. 14 *Difesa-Aeronautica, foglio n.* 162. — RAPISARDA

(2986)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario generale di 1ª classe (grado I) vacante nel comune di Castellammare di Stabia (Napoli).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 16 dicembre 1958 per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe (grado I) vacante nel comune di Castellammare di Stabia (Napoli);

Visto il decreto Ministeriale 27 aprile 1959, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso,

Vista la legge 27 giugno 1942, n 851, il regio decreto 21 marzo 1929, n 371 e la legge 9 agosto 1954, n. 748;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati del concorso al posto di segretario generale di 1ª classe (grado I) vacante nel comune di Castellammare di Stabia (Napoli), nell'ordine appresso indicato

1 Tiberii dott. Menotti . . . . punti 81,96 su 132
2 Ferrari dott. Gino . . . . » 81,51 »
3 Perta dott. Angelo . . . . » 79,74 »
4 Frajese dott. Vittorio . . . . » 79,50 »
5 Raso dott Nicolino . . . . » 79,33 »
6 Fiorentin dott. Aldo . . » 79,22 »
7 Madau Diaz dott Gaetano . . » 79 16 »
8 Zito dott. Ludovico . . . » 79 06 »
9 De Palo dott Vittorio . . . » 74,64 »
10 Ferraro dott Domenico . . . » 74 31 »
11 Romano dott Antonio . . . » 74,26 »
12. De Gaetano dott. Giuseppe . . » 74,16 »
13 Menduni dott Attilio . . . . » 73 86 »
14 Merolli dott Rocco . . . . » 73 62 »
15. Succi Cimentini dott. Flobert . . » 72 58 »
16 Vercesi dott Celestino . . . » 72,37 »
17 Napolino dott Francesco . . . » 71,87 »
18. Macaluso dott Bartolomeo . . » 71 83 »
19 Novaga dott. Arvedo . . . . » 70,16 »
20. Caliulo dott. Rosario . . . . » 70 13 »
21 Calabro dott Vincenzo . . . » 70,00 »
22 De Lisi dott. Leonardo . . . » 69,52 »
23 Campanelli dott Giovanni . . » 68,66 »
24 Salvati dott Arnaldo . . . » » 67,86 »
25 Panza dott Filomeno Fiore . . » 66,11 »
26 Mazzoni dott Francesco . . . » 64,38 »
27. Montesano dott Vincenzo . . » 63,50 »
28. Taverna dott Pio . . . . » 58,38 »
29. Troccoli Bernardino . . . . » 58,00 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 maggio 1959

p *Il Ministro*: BISORI

(2987)

PREFETTURA DI MILANO

Graduatoria generale del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Milano

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visto il proprio decreto n. 9325 del 31 dicembre 1957, col quale veniva bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di ufficiale sanitario vacanti presso i Consorzi di vigilanza igienica e profilassi di Castano Primo e Parabiago al 30 novembre 1957,

Visti i verbali della Commissione giudicatrice, nonchè la graduatoria formata dalla Commissione stessa per cinque concorrenti dichiarati idonei,

Visto l'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti che hanno conseguito l'idoneità nel concorso di cui alle premesse:

1. Pitimada Domenico . . . . punti 132,05 su 200
2. Limoli Giuseppe . . . . . » 125,37 »
3. Lazzaretti Giovanni . . . . . » 121,54 »
4. Bottura Gianni . . . . . » 118,86 »
5. Paoli Andrea . . . . . . » 105.83 »

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e sensi di legge.

Milano, addì 23 aprile 1959

p. *Il prefetto*: VICARI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visto e richiamato in ogni sua parte il proprio decreto di pari data n. 2051 con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti che hanno conseguito la idoneità nel concorso, per titoli ed esami, a due posti di ufficiale sanitario, vacanti presso i Consorzi di vigilanza igienica e profilassi di Castano Primo e di Parabiago alla data del 30 novembre 1957, bandito con decreto prefettizio n. 9325 del 31 dicembre 1957;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281,

Decreta:

I sottoelencati sanitari sono dichiarati vincitori del concorso sopra indicato e nominati, per un biennio in via di esperimento, ufficiali sanitari dei Consorzi di vigilanza igienica e profilassi a fianco di ciascuno indicato:

1) Pitimada Domenico consorzio di Parabiago,
2) Limoli Giuseppe Consorzio di Castano Primo

I predetti sanitari dovranno assumere servizio entro quindici giorni dalla data in cui avranno avuto legale comunicazione del presente decreto, che sarà pubblicato nei modi e sensi di legge

I sindaci di Castano Primo e Parabiago sono incaricati, per la parte di competenza, dell'esecuzione del presente decreto

Milano, addì 23 aprile 1959

p. *Il prefetto*: VICARI

(2946)

PREFETTURA DI TERAMO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Teramo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TERAMO

Visto il proprio decreto in data 31 dicembre 1957, n. 32309, con il quale venne indetto il concorso per titoli ed esami a due posti di medico condotto, vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1957, e precisamente ai posti di medico condotto dei comuni di Castellalto (condotta unica) e Castiglione Messer Raimondo (condotta unica),

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione giudicatrice del concorso predetto,

Visti gli atti relativi ai lavori della citata Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento,

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281,

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei partecipanti al concorso di cui in narrativa, risultati idonei

1	De Filippis Giuseppe	punti	49,888	su 100
2	Recchia Francesco	»	49,497	»
3	Di Biasio Guido	»	46,079	»
4	Macor Francesco	»	45,000	»
5	De Angelis Giuseppe	»	43,000	»
6	Olivieri Giovanni	»	42,636	»
7	Basilio Ermanno Rocco	»	42,589	»
8	Pompei Edmondo	»	42,122	»
9	Tancredi Nino	»	40,443	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Teramo e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura ed in quello dei Comuni interessati.

Teramo, addì 26 marzo 1959

Il prefetto: DI PANGRAZIO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TERAMO

Visto il proprio decreto in data odierna n. 9531, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami a due posti di medico condotto vacanti in questa Provincia e precisamente ai posti di medico condotto dei comuni di Castellalto (condotta unica) e Castiglione Messer Raimondo (condotta unica),

Viste le domande presentate dai candidati nelle quali vengono indicate le sedi, in ordine di preferenza,

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati, compresi nella graduatoria del concorso anzidetto, sono dichiarati vincitori del posto a fianco di ciascuno di essi indicato:

De Filippis Giuseppe. Castiglione Messer Raimondo (condotta unica),

Recchia Francesco: Castellalto (condotta unica).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Teramo e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura ed in quello dei Comuni interessati.

Teramo, addì 26 marzo 1959

Il prefetto DI PANGRAZIO

(2913)

PREFETTURA DI TREVISO

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Treviso

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TREVISO

Visto il proprio decreto 31 dicembre 1957, n. 45668 San., con il quale venivano banditi i concorsi a posti di medico, veterinario ed ostetrica condotti vacanti nei Comuni della Provincia alla data del 30 novembre 1957,

Visto il proprio decreto n. 25301 in data 2 gennaio 1959, con il quale si provvedeva alla ammissione dei candidati veterinari che avevano presentato domanda di partecipazione al predetto concorso,

Vista la graduatoria presentata dalla Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto ed i verbali relativi ai lavori da essa compiuti e riconosciuti regolari;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, sui concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie,

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati idonei nel concorso ai posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Treviso alla data del 30 novembre 1957.

1	Pancotto Giacomo	punti	56,918	su 100
2	Greco Iseo	»	55,262	»
3	Rossi Luigi	»	53,245	»
4	Piaser Dino	»	52,438	»
5	Gasparini Umberto	»	51,862	»
6	Andres Andrea	»	51,722	»
7	Gozo Benedetto	»	51,656	»
8	Gruarin Renato	»	51,211	»
9.	Ventriglia Francesco	»	51,207	»
10	Vergine Mario	»	49,868	»
11	Bastasin Antonio	»	49,589	»
12.	Tonini Franco	»	48,956	»
13.	Zatti Mariano	»	48,356	»
14	Colonna Bruno	»	48,075	»
15	Tufano Giovanni	»	47,875	»
16	Libanora Ettore	»	47,837	»
17.	Cavalcante Livio	»	47,531	»
18	Borsato Antonio	»	47,475	»
19	Pozzobon Albino	»	47,118	»
20	Ivis Reanato	»	46,585	»
21.	Michieletto Vittorio	»	46,179	»
22	Schmid Mariano	»	46,105	»
23	Valente Gian L., celibe, nato il 6 ottobre 1929	»	46,100	»
24	Mizzau Ulisse, celibe, nato il 20 giugno 1930	»	46,100	»
25	Furin Michele	»	46,000	»
26	Munari Osvaldo	»	45,787	»
27	Marchetti Silvano	»	45,000	»
28	Jaiza Franco	»	44,500	»
29	Borghesi Angilo, coniugato	»	43,500	»
30	Bigoni Gaetano, celibe	»	43,500	»

31. Rossi Antonio	punti	43,237 su 100
32. Dallari Dario	»	43,000 »
33. Pagotto Sergio	»	42,720 »
34 Sonda Gianpietro	»	42,500 »
35. Barigozzi Romano	»	40,000 »
36. Dal Cin Bernardino	»	39,975 »
37. Pascotto Otello	»	39,000 »
38. Gaito Gino	»	36,500 »
39. Bonventre Damiano	»	35,000 »

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Treviso, addì 29 aprile 1959

Il prefetto: D'ADDARIO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TREVISO

Visto il proprio decreto 31 dicembre 1957, n. 45668 San, con il quale venivano banditi i concorsi a posti di medico, veterinario ed ostetrica condotti vacanti nei Comuni della Provincia alla data del 30 novembre 1957;

Visto il proprio decreto pari numero e data con il quale è stata approvata la graduatoria degli idonei al concorso per i posti di veterinario condotto, di cui al sopra citato decreto,

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, numero 1265, ed il regolamento 11 marzo 1935, n 281, sui concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Decreta:

Il dott Pancotto Giacomo è dichiarato vincitore della condotta veterinaria consorziale di Gaiarine, Codogne e Portobuffole.

L'Amministrazione consorziale interessata dovrà provvedere alla nomina del vincitore nei termini di giorni quindici dalla ricezione del presente decreto.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Treviso, addì 29 aprile 1959

Il prefetto: D'ADDARIO

(2912)

PREFETTURA DI ANCONA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Ancona

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ANCONA

Visto il proprio decreto n. 29240, Div. V, in data 3 settembre 1958, col quale fu indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento delle condotte ostetriche di Belvedere Ostrense, Montecarotto e Monte San Vito, vacanti in provincia di Ancona alla data del 30 novembre 1957,

Letti i verbali compilati dalla Commissione giudicatrice costituita con decreto n. 29240, Div. 3ª, del 18 dicembre 1958 e la relativa graduatoria delle candidate risultate idonee,

Visti gli articoli 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate risultate idonee al concorso di cui sopra:

1. Storetti Ida	punti	58,4725
2. Pallesca Violanda	»	56,880
3. Tonti Elsa	»	55,250
4. Fava Leondina	»	55,0325
5. Fanelli Elzira	»	54,9175
6. Colini Baldeschi Ilia	»	54,410
7. Fiordelmondo Giselda	»	53,690
8. Jonna Silvia	»	53,295
9. Nardi Ebe	»	53,1025
10. Passarani Clara	»	52,2225
11. Marini Bilhe	»	51,7925
12. Scarafoni Elda, coniugata un figlio	»	51,475
13. Bucci Rosa, nubile	»	51,475
14. Santolini Sulmana	»	51,4225
15. Mancini Maria	»	50,7775
16. Bianchini Bianca	»	50,775
17. Tavoloni Vincenza	»	50,6875
18. Paci Iolanda	»	50,525
19. Baldelli Liliana	»	49,775
20. Ripesi Adele	»	49,650
21. Quacquarini Cecilia	»	48,425
22. Albertini Franca	»	48,400
23. Baffi Marisa	»	48,3925
24. Pollice Amalia	»	48,000
25. Guccinelli Giovanna	»	47,125
26. Francoletti Flora	»	46,7625
27. Castellani Rosa	»	45,3375
28. Teglia Ede	»	45,225
29. Mannocchi M. Teresa	»	44 300
30. Olivi Isa	»	44 275
31. Ciampoletti Nadia	»	40 000
32. Ciaffi Maria	»	38,150

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Ancona, addì 6 maggio 1959

Il prefetto: PROSPERI VALENTI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ANCONA

Visto il proprio decreto n. 16148 di pari data del presente, con il quale si approva la graduatoria del concorso per i posti di ostetrica condotta vacanti alla data del 30 novembre 1957 nei comuni di Belvedere Ostrense (condotta unica), Montecarotto (condotta unica) e Monte San Vito (condotta unica),

Visto l'ordine delle preferenze per le sedi messe a concorso, indicate dalle candidate comprese nella graduatoria medesima,

Visti gli articoli 12 del decreto del Presidente della Repubblica del 10 giugno 1955, n 854, e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n 281,

Decreta·

Le sottonotate candidate comprese nella graduatoria del concorso suindicato sono dichiarate vincitrici delle condotte a fianco di ciascuna rispettivamente indicate

1) Storetti Ida: Montecarotto, condotta unica;
2) Pallesca Violanda. Monte San Vito, condotta unica;
3) Tonti Elsa: Belvedere Ostrense, condotta unica

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura e dei Comuni interessati

Ancona, addì 6 maggio 1959

Il prefetto: PROSPERI VALENTI

(2966)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.